

## Accordo sindacale per assegno ordinario

(ai sensi dell'art. 30 del Dlgs n. 148/2015 e art. 7, D.M. n. 94343/2016)

In data **20 luglio 2020** si sono confrontati in modalità telematica

**Concetta Giglio** in qualità di Legale Rappresentante In rappresentanza di Argonauta srl C.F. 04468090487 (di seguito Società) Piazza della Stazione 1 – Firenze con applicazione del CCNL Agenzie Viaggi (Accordo Fiavet Confcommercio)

E

**Filcams CGIL** rappresentata da **Luca De Zolt**

**Fisascat CISL** rappresentata da **Elena Maria Vanelli**

**Uiltucs UIL** rappresentata da **Gabriele Fiorino**

in rappresentanza dei lavoratori

per esperire l'esame congiunto in relazione alla comunicazione preventiva trasmessa in data 17 luglio 2020

### premesse che:

la Società opera nel settore della produzione e distribuzione di viaggi colpito pesantemente dalla crisi del Coronavirus (COVID-19) sin dalla fine del mese di febbraio,

crisi che ha determinato la cancellazione di tutto il portafoglio prenotazioni già effettuate e la sostanziale paralisi delle richieste di viaggio;

- ✓ Dal 16 marzo e fino alla data del 19 luglio 2020 ha attivato, previ accordi sindacali, ammortizzatori sociali con causale COVID19 per complessive 18 settimane;
- ✓ La società sta subendo un grave pregiudizio che rischia di compromettere la propria continuità aziendale; ad oggi oltre alla rete distributiva agenziale anche la programmazione sta registrando una drastica riduzione dell'attività, a breve e a medio termine per l'autunno e il fine anno con un'evidente mancanza di lavoro;
- ✓ L'azienda si trova a far fronte a un evento oggettivamente non evitabile e da essa indipendente;
- ✓ la società non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria ed opera in un settore non coperto dai Fondi di solidarietà Bilaterali previsti all'art. 26 del D. Lgs. 148/2015;
- ✓ nelle more dell'eventuale emanazione di un nuovo Decreto che possa consentire l'attivazione nuovi ammortizzatori COVID

**Visto** l'art. 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

**Visto** l'art. 7 del decreto ministeriale 10 marzo 2016, n. 94343;

**Considerata** la prassi amministrativa vigente in materia;

tutto ciò premesso, visto, considerato,

**le Parti concordano quanto segue:**



1. le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. si rende necessario ricorrere al trattamento del Fondo d'integrazione salariale - (FIS) assegno ordinario, allo scopo di garantire forme di sostegno al reddito per il personale dipendente, interessato alla sospensione/riduzione della prestazione lavorativa per effetto del permanere degli effetti conseguenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. Le parti si danno reciprocamente atto e in tal senso concordano che le sospensioni e/o riduzioni della prestazione lavorativa sono riconducibili a un evento transitorio ed eccezionale, oggettivamente non evitabile e non attribuibile alle determinazioni o a responsabilità dell'impresa o dei lavoratori

La Società comunica che tutti i dipendenti interessati posseggono, alla data di stipula del presente accordo, un'anzianità lavorativa superiore a 90 giornate.

Le Parti concordano che la Società utilizzerà l'ammortizzatore del Fondo di Integrazione Salariale, causale "mancanza di lavoro/commesse", sensi dell'art. 29, c. 3, d. lgs. n. 148/2015 e 7, c. 1, D.l. n. 94343/2016, a partire dal 20 luglio 2020, per un periodo di 13 settimane da consuntivarsi.

La società occupa complessivamente n. 33 lavoratori:

Categoria	numero
quadri ed impiegati full-time	23
quadri ed impiegati part-time	8
apprendisti	2
<b>totale</b>	<b>33</b>

Detta istanza riguarderà tutti i dipendenti in forza per il periodo **dal 20 luglio al 18 ottobre 2020 (13 settimane)** per un numero complessivo di **14.245 ore di riduzione massime**.

Solo i lavoratori in condizioni di fragilità saranno sospesi.

La sospensione/riduzione delle attività avrà luogo nelle seguenti unità operative con le seguenti modalità e riduzioni massime

Località	Prv.	Indirizzo	addetti	ore di rid
Sesto Fiorentino	FI	Via Petrosa 19/int.20 c/o Centro Sesto	4	1.755
Firenze	FI	Lungarno Torrigiani 33/a	3	1.404
Firenze	FI	Via Ramazzini, 20R	1	468
Empoli	FI	Via Raffaello Sanzio 199/12 C.Comme Empoli	4	1.755
Firenze	FI	Via Erbosa, 68 int. 11 c/o Centro Commerciale Gavinana	4	1.872
Firenze	FI	Via Degli Artisti, 8b	2	936
Navacchio -Cascina	PI	Via Fosso Vecchio 459 c/o Centro Comm. DeiBorghi	3	1.404
Firenze	FI	Via Tavanti, 2r	2	741
Firenze	FI	Piazza Stazione, 1	5	1.992
Scandicci	FI	Piazza Togliatti, 49	5	1.919
		<b>totali</b>	<b>33</b>	<b>14.245</b>

*John M. Rulli*

Le Parti si danno atto che se dovessero ricorrere le condizioni, il presente accordo sarà anticipatamente interrotto e verranno effettuate tutte le opportune comunicazioni formali.

La riduzione di orario potrà essere applicata, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative aziendali ed alla necessità di garantire il funzionamento dei reparti/unità aziendali, operando sull'orario giornaliero, settimanale, mensile o attraverso la combinazione delle varie modalità. Sarà assicurata l'equa rotazione tra mansioni fungibili.

Durante il periodo di vigenza dell'assegno ordinario tutti gli elementi retributivi fissi e variabili corrisposti dalla Società ai lavoratori interessati saranno proporzionalmente ridotti, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia, in base all'entità dell'effettiva prestazione.

Il trattamento di integrazione salariale, è a carico dell'INPS, nella misura e sulla base dei criteri stabiliti dall'Istituto, con esclusione di qualsiasi onere, anche indiretto, per l'azienda. L'azienda provvederà unicamente ad anticipare ai lavoratori interessati, il trattamento a carico INPS previa autorizzazione da parte dell'Istituto.


Resta fermo che gli importi degli elementi normativi retributivi a maturazione progressiva (ferie, permessi, mensilità aggiuntive ecc..) sono definiti sulla base dell'attività lavorativa effettivamente prestata.

#### Le parti si danno atto e concordano

- Che in presenza di temporanee e particolari esigenze organizzative e di servizio, l'orario di lavoro potrà essere incrementato fino al normale orario contrattuale; in tal caso sarà convenuto col dipendente, anche in forma verbale, o la Società comunicherà ai dipendenti interessati, entro un congruo termine, determinato di norma in almeno 24 ore prima dell'inizio dell'incremento medesimo, il nuovo temporaneo orario di lavoro.
- **Che le sospensioni e/o riduzioni della prestazione lavorativa sono riconducibili a un evento transitorio ed eccezionale, oggettivamente non evitabile e non attribuibile alle determinazioni o a responsabilità dell'impresa o dei lavoratori ai sensi dell'art. 8 del DM 95442/2016 e che, l'istanza in questione sarà istruita per mancanza di lavoro ai sensi dell'art. 1 dello stesso DM 95442/2016.**
- di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto della situazione e concordano sulla richiesta di intervento del Fondo d'Integrazione Salariale – assegno ordinario, con sospensione/riduzione della prestazione lavorativa, in funzione dell'organizzazione aziendale e si impegnano infine a incontrarsi tempestivamente per esaminare gli effetti di eventuali provvedimenti normativi di futura emanazione in materia riconducibili all'emergenza "COVID-19"

Letto approvato e sottoscritto

L'azienda  
  
Allegato Elenco lavoratori coinvolti

OO.SS.  
  
John M. Rulli  
Gianfranco